

Della garanzia ai sensi di legge in caso d'evizione
o di qualsiasi altra molestia, quindi ed
altre ai suddetti coniugi Leonardo Prati e
Margherita Abruzzo, che in compra accettata,
anno spezzano di terra non nove albi di olio
con albi di fico e ficodindia, sib. nel territorio
di Portera, contrada Prizzi, dell'espansione di ettari
una, are pentagintatre e centesime settantadue,
pari a summi sei e unmoiti due circa dell'ab-
bita misura, corda di canne ventidue e palmi
due, confinante a nord-est con il terreno
degli eredi del defunto Stefano Baldassarre
Secotta, a Nord-Ovest con quello di Merione
Paolo, a sud con il terreno del Car. Giuseppe
Pasciuta, ad ovest con lo stradale Portera-San-
ca, notato nel catasto terreni di Portera
all'art. 374, sotto nome di Prizzi Carme
fu Stefano, Sez. I. N.° dal 4425 al 4442, col
l'imponibile di L. 66. 20, trasferita tale partita
oggi all'art. 6099 sotto nome della venditrice
ed è propriamente quello stesso spezzano di ter-
ra che la comparsa Franческа Marotta com-
pra da parte di Prizzi Carme fu Stefano in
virtù d'atto del quattro ottobre millenovecen-
to rogato dal Stefano Baldassarre Secotta, registrato



il Stefano detto al N.° 159, in una delle
medesimo atto essa se lo credesse in dote in
occasione del matrimonio col suddetto Stefano
suo, e perciò ha ottenuto dal Tribunale
di Trapani l'autorizzazione a farne la ven-
dita per bisogno di famiglia in forza
della precitata deliberazione del Stefano
Giuseppe comune.

Spetta alla functoria e all'annuo canone in-
fittizio dovuto al Duca di Pirone; quali
pesi franchi d'ambiti, gli acquirenti si ac-
collano e si obbligano pagare, in quanto alla
functoria da questo fimeste, e in quanto al canone,
dalla scadenza del prossimo venturo agosto; ed
resto dichiara la venditrice, che il suddetto spezza-
no di terra è libera ed esente di qualsiasi
altro peso, servitù ed ipoteche, come dichiara
altresi che è di una piena proprietà ed in-
alienabile e non l'ha ad altri venduto né in
qualsiasi altro modo alienato.

Del predetto spezzano di terra e coniugi
Prati e Abruzzo avranno la proprietà,
il materiale possesso e godimento da og-
gi in poi e perpetuamente di un'altra tutta
le affinenze, dipendenze ed accessori; perche